

Regolamento del Consiglio del pubblico istituito a norma degli art. 36 e seguenti dello statuto della SSR.CORSI

(le denominazioni valgono sia al maschile che al femminile)

I. SCOPI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1 Funzione

1. Il Consiglio del pubblico è un organo consultivo e rappresentativo che costituisce il tramite fra il pubblico e i responsabili dei programmi RSI.
2. Il CP esercita la sua funzione di monitoraggio dell'offerta dell'azienda, mantenendo la propria autonomia e terzietà, sia nel modo di agire sia nel giudizio.

Art. 2 Composizione e autorità di nomina

1. La composizione del Consiglio del pubblico e l'autorità di nomina sono regolate dall'art. 36 cpv. 1 dello statuto della SSR.CORSI.
2. La procedura di cooptazione in seno al CP avviene mediante appello pubblico, volto alla designazione di candidati/e aventi competenze rispondenti alle necessità di completamento della composizione.
3. Si terrà conto del principio di un'adeguata rappresentanza dei generi, di professioni, di età e di sensibilità.

Art. 3 Durata in carica

La durata dei mandati è stabilita dall'art. 40 dello statuto della SSR.CORSI.

Art. 4 Compiti

1. Il Consiglio del pubblico ha i compiti stabiliti dall'art. 37 dello statuto della SSR.CORSI e in particolare:
 - a) verificare il raggiungimento degli obiettivi in materia di programmi;
 - b) valutare i palinsesti generali dei programmi;
 - c) analizzare criticamente i prodotti della RSI;
 - d) sostenere con constatazioni, suggerimenti e proposte l'attività di programma;
 - e) affrontare di sua iniziativa problemi di struttura e altri problemi fondamentali relativi al programma.
2. Il Consiglio del pubblico può sottoporre al Consiglio regionale e al Comitato del

Consiglio regionale questioni attinenti ai programmi e ai prodotti e formulare raccomandazioni.

Art. 5 Facoltà

1. Il Consiglio del pubblico:

- a) discute eventuali relazioni presentate dal direttore della RSI e dai responsabili dei prodotti;
- b) dà il proprio giudizio su singoli prodotti della RSI e sull'insieme dei programmi ed esprime raccomandazioni alla direzione della RSI;
- c) analizza i programmi che sono già stati diffusi;
- d) può richiedere al direttore della RSI di convocare, per informazioni e chiarimenti, i responsabili dei prodotti oggetto di discussione;
- e) può richiedere al direttore della RSI la documentazione necessaria ad espletare il proprio mandato.

2. I membri del Consiglio del pubblico possono chiedere al direttore della RSI informazioni su prodotti in rapporto con l'esercizio della propria funzione.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Seduta costitutiva

La seduta costitutiva del Consiglio del pubblico è diretta dal membro più anziano per età, fino alla nomina del presidente.

Art. 7 Ufficio presidenziale

- 1. Il Consiglio del pubblico nomina fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente e si avvale di un segretario designato dalla SSR.CORSI.
- 2. Presidente e vicepresidente vengono eletti per una durata di due anni. Sono rieleggibili per un altro mandato.
- 3. Per motivi di opportunità i nominati non dovranno rivestire, al momento dell'entrata in carica o successivamente, funzioni dirigenziali a livello cantonale (presidenza e vicepresidenza, membro ufficio presidenziale o cariche equivalenti) in seno a partiti o movimenti politici.

Art. 8 Gruppi di lavoro

Il Consiglio del pubblico può istituire al suo interno gruppi di lavoro, che si organizzano in modo autonomo.

Art. 9 Seduta

- 1. Le sedute sono dirette dal presidente che stabilisce, di regola in accordo con il Consiglio, l'ordine del giorno.

2. La partecipazione alle sedute del direttore della RSI e dei responsabili dei prodotti avviene su richiesta del presidente al direttore e per temi specifici. La loro partecipazione è a titolo consultivo.
3. Il Consiglio del pubblico si riunisce almeno sei volte all'anno. Il calendario delle sedute è fissato e inviato ai membri al più tardi all'inizio dell'anno a cui fa riferimento.
4. L'avviso di convocazione viene spedito ai membri, di regola per via elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta con l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.
5. Cinque membri del Consiglio del pubblico possono chiedere di inserire un punto all'ordine del giorno inoltrando domanda scritta e motivata al presidente almeno 15 giorni prima della seduta prevista.
6. Le sedute si svolgono di regola mediante riunione in sede; ove necessario potranno aver luogo anche attraverso videoconferenze e/o conferenze telefoniche. Sono altresì possibili sedute fuori sede.

Art. 10 Convocazione straordinaria

Il Consiglio del pubblico è convocato:

- a) quando il presidente lo ritiene opportuno;
- b) quando almeno cinque membri ne fanno domanda scritta e motivata al presidente. In tal caso il presidente dovrà riunire il Consiglio del pubblico entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 11 Obbligo di presenza

La partecipazione dei membri alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento occorre darne comunicazione al presidente o al segretario.

Art. 12 Decisioni e nomine

1. Il Consiglio del pubblico può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
2. Per le nomine si applica l'art. 5 del regolamento per le nomine di competenza dell'assemblea generale dei soci della SSR.CORSI.
3. I candidati alla nomina per cooptazione devono far pervenire al presidente o al segretario un loro scritto di candidatura e il loro curriculum vitae al più tardi entro il termine indicato dall'appello pubblico. Il Consiglio del pubblico può stabilire una lista di requisiti per i candidati, con lo scopo di equilibrare la composizione dello stesso, tenendo conto delle diversità presenti nella società, e può pubblicare un invito agli interessati a inoltrare una candidatura (in riferimento all'art. 8 Regolamento nomine).

Art. 13 Verbale

1. Il verbale è redatto a cura del segretario del Consiglio e custodito presso la SSR.CORSI. Ogni membrone riceve un esemplare prima della seduta successiva con la relativa convocazione, ma al più tardi 15 giorni prima della seduta.

Il contenuto del verbale sottostà al segreto d'ufficio come stabilito dall'art. 42 dello statuto della SSR.CORSI. Il verbale o suoi estratti non possono essere consegnati a terze persone, riservato quanto indicato al cpv. 3 del presente articolo.

2. Il verbale è distribuito, dopo l'approvazione, al Consiglio regionale, al Comitato del Consiglio regionale, al direttore della RSI e al Mediatore.

3. Un estratto del verbale che concerne singoli prodotti o programmi viene trasmesso dal segretario per via di servizio ai rispettivi responsabili.

Art. 14 Comunicazioni e deliberazioni

1. Richiamato l'art. 37, cpv. 3 dello statuto della SSR.CORSI, il Consiglio del pubblico può rendere pubblici i propri rapporti in modo autonomo, informando nel contempo il direttore della RSI e il Comitato del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio del pubblico emana di regola un comunicato stampa dopo ogni seduta.

Art. 15 Indennità e rimborso spese

Le indennità e i rimborsi spese previsti per il presidente, i membri del Consiglio del pubblico e i gruppi di lavoro sono regolati nell'allegato A del regolamento organizzativo della SSR.CORSI.

Art. 16 Procedura di appello pubblico

1. L'appello alle candidature avviene mediante pubblicazione di uno specifico bando, contenete i requisiti auspicati per la candidatura e una breve descrizione della funzione.

2. Alla scadenza del termine assegnato per l'inoltro delle candidature, il CP nominato dall'Assemblea, compresi i due membri designati dal CR, valuterà le candidature e effettuerà, conformemente al regolamento per le nomine di competenza dell'Assemblea della SSR.CORSI, le 4 nomine dei cooptati.

III. MEDIATORE

Art. 17 Competenze

1. Le competenze e i compiti del Mediatore sono previsti dall'art. 91 e seguenti della Legge federale sulla radiotelevisione e dall'art. 37 cpv. 4 e 5 dello statuto SSR.CORSI.

2. In particolare, egli deve vagliare i reclami che gli vengono sottoposti e tentare di conciliare le parti.

3. Il mediatore trasmette puntualmente copia dei reclami ricevuti e delle decisioni prese al segretariato della SSR.CORSI.

Art. 18 Nomina

Il Mediatore e il suo sostituto sono nominati dal Consiglio del pubblico applicando per analogia l'art. 16 del presente regolamento.

Art. 19 Durata in carica e incompatibilità

Per la durata in carica e l'incompatibilità fa stato l'art. 38 cpv. 6 e l'art. 40 dello statuto della SSR.CORSI.

Art. 20 Segretariato

Il Mediatore organizza liberamente il segretariato. Se lo richiede può avvalersi del segretariato del Consiglio del pubblico.

Art. 21 Documentazione oggetto del reclamo

Il mediatore può ottenere dalla RSI tutta la documentazione relativa all'oggetto del reclamo.

Art. 22 Rapporto annuale

1. Il Mediatore trasmette annualmente il rapporto sulla sua attività al Consiglio del pubblico - che lo discute-, al Consiglio regionale, al Comitato del Consiglio regionale e al direttore della RSI. In seguito, il suo rapporto può essere reso pubblico.
2. Il Consiglio del pubblico può chiedere rapporti intermedi su singoli oggetti per casi di particolare interesse o che abbiano dato adito a numerosi reclami.

Art. 23 Partecipazione alle sedute del Consiglio del pubblico

Il Mediatore partecipa, a titolo consultivo e su invito del presidente, alle sedute del Consiglio del pubblico.

Art. 24 Regolamento dell'organo di mediazione

Il regolamento dell'organo di mediazione è oggetto di un documento specifico.

IV. NORME SUPPLETORIE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 25 Norma suppletoria

Per quanto non previsto dal presente regolamento fa stato lo statuto della SSR.CORSI.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio del pubblico nella sua seduta del 14.10.2022.
2. Il presente regolamento abroga il regolamento del Consiglio del pubblico del 26.10.2012.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale della SSR.CORSI nella sua seduta del 20.10.2022; entra in vigore il 1° gennaio 2023